



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 54/CSAT del 20 Aprile 2023

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 17 Aprile 2023
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojano; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società ATLETICO FOIANO in riferimento al C.U. n.71 d.p. Benevento del 6.04.2023.

Gara – Atletico Foiano / Atletico Buonalbergo del 2.04.2023 – Campionato 3° Categoria (BN).

La società Atletico Foiano proponeva reclamo avverso la decisione del Gst C.U. n.71 del 6/04/2023 D.P. Benevento che aveva inflitto la sconfitta della gara con il punteggio di 0-3 in favore dell' Atletico Buonalbergo e l'ammenda di euro 100,00 e l'inibizione per il dirigente Silvestre Maurizio fino al 4/04/2024. IL reclamo in assenza, peraltro, del preannuncio, risulta inviato il giorno 11/04/2023, ben oltre il termine fissato per le ore 24,00 del giorno in cui era stata pubblicata la decisione del Gst ai sensi del C.U. 105 della F.I.G.C. che abbrevia i termini per le gare che si svolgono nelle ultime quattro giornate di campionato. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. 71 del 6/04/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2023

Il Presidente

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojano; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società FOOTBALL CLUB NOCERINA W in riferimento al C.U. n.45/CF del 4.04.2023.

Gara – Football Club Nocerina W. / Academy Dream Team C.F. del 2.04.2023 – Campionato Eccellenza Femminile.

La Football Club Nocerina proponeva reclamo avverso la squalifica di cinque (5) giornate di gara inflitte alle giocatrici Lodato Anna e Cammarano Rosaria ex art.5 comma 2 (capitano) di cui alla decisione del Gst pubblicato sul C.U. n.45/CF del 4/04/2023 Cr Campania a seguito dell'aggressione subita dal DDG al termine della gara del 2/04/2023 specificando nel referto di gara e del relativo supplemento di rapporto. Le doglianze poste a fondamento del reclamo si sostanziavano nella circostanza che il DDG avrebbe effettuato una valutazione erronea, contraddittoria ed eccessiva. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara e del reclamo depositato, la C.S.A.T. accoglie parzialmente il reclamo limitatamente alla posizione del capitano della squadra Cammarano Rosaria responsabile ai sensi dell'art. 5 comma 2 CGS. Ad avviso di questa Corte il comportamento assunto dalla calciatrice Lodato Anna è indubbiamente grave e quindi violento e non merita di essere mitigato trattandosi di aggressione e minacce al DDG. I referti di gara, fonte di prova privilegiata sul punto sono oltremodo chiari e circostanziati ad un'assenza di valutazione contraria e diversa della sanzione inflitta dal Gst appare congrua e proporzionata. Questione diversa riguardo la calciatrice Cammarano Rosaria la quale risponde ex art. 5 comma 2 CGS nella qualità di capitano della squadra per i fatti verificatisi a fine partita per la mancanza di individuazione delle calciatrici delle proprie squadre e pertanto la medesima inflitta

alla calciatrice appare proporzionata e non congrua rispetto ai fatti verificati. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica alla sig.ra Cammarano Rosaria a quattro (4) giornate di gara, conferma la squalifica nei confronti della sig.ra Lodato Anna. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto già versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società SPERONE in riferimento al C.U. n.133 C.R. Campania del 23.03.2023.

Gara – Quinque De Roca / Sperone del 18.03.2023 – Campionato 2° Categoria.

La società ricorrente deduce che i tifosi entrati sul terreno di gioco non fossero riconducibili alla società ospitata, mentre la società ospitante aveva l'onere di garantire la sicurezza delle squadre e dei propri tesserati. La Corte ritiene doversi confermare il provvedimento del Gst anche alla luce delle dichiarazioni dal DDG alla udienza del 17/04/2023. Invero. Il DDG ha chiarito che la rissa era iniziata in campo tra calciatori della squadra avversaria, mentre solo dopo, alcuni spettatori entravano in campo per unirsi alla rissa. Il DDG ha chiarito che non era possibile distinguere a quale società appartenessero i tifosi, che comunque erano presenti in gran numero sugli spalti per entrambe le squadre. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del gst pubblicata sul C.U. n.133 del 23/3/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Reclamo della società ATLETICO SAN GREGORIO in riferimento al C.U. n.140 del 30.03.2023.

Gara – Atletico San Gregorio / Calpazio del 25.03.2023 – Campionato Promozione.

La società Atletico San Gregorio proponeva reclamo avverso la decisione del Gst C.U. n. 140 del 30/03/2023 con la quale era inflitta al sig. Serritella Sandrino, capitano dell'Atletico San Gregorio, la squalifica per n. 5 giornate e l'ammenda alla medesima società di euro 400.00. Il reclamo risulta inviato il 4/04/2023 in seguito al preannuncio pervenuto il 31/03/2023 ed è peraltro inammissibile ai sensi del C.U. n.105 della F.I.G.C. che abbrevia i termini per le gare che si svolgono nelle ultime quattro giornate di campionato e dispone che il preannuncio deve essere presentato entro le ore 24.00 del giorno in cui è stato pubblicato il provvedimento del Gst. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Gst pubblicata sul C.U. n. 140 del 30/3/2023. Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva in quanto non versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2023

**Il Presidente
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, il 20 Aprile 2023

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**